

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 28 del 17 dicembre 2009

COMUNE DI CASTELPAGANO

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI BENEVENTO
n. 14 del 28 Febbraio 2011

PART. II  Atti dello Stato e di altri Enti

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI		Capo II – Referendum
1	Definizione	32	Azione referendaria
2	Autonomia	33	Disciplina del referendum
3	Sede	34	Effetti del referendum
4	Territorio		Capo III – Difensore civico
5	Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del sindaco	35	Istituzione dell'ufficio
6	Pari opportunità	36	Nomina – Funzioni – Disciplina
7	Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate – Coordinamento degli interventi		TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
8	Conferenza Stato-Città – Autonomie locali	37	Albo pretorio – Pubblicazione dei regolamenti
9	Tutela dei dati personali	38	Svolgimento dell'attività amministrativa
	TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Sindaco - Giunta)	39	Statuto dei diritti del contribuente
	Capo I - Consiglio comunale		TITOLO V - FINANZA - CONTABILITÀ ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO
10	Definizione	40	Ordinamento finanziario e contabile
11	Presidenza	41	Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
12	Consiglieri Comunali – Indennità – Convalida – Programma di governo	42	Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
13	Funzionamento del consiglio – Decadenza dei consiglieri	43	Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
14	Sessioni del consiglio	44	Omissione della deliberazione di dissesto
15	Esercizio della potestà regolamentare	45	Controlli interni
16	Commissioni consiliari permanenti		TITOLO VI I SERVIZI
17	Indirizzi per le nomine e le designazioni	46	Forma di gestione
18	Interrogazioni	47	Gestione in economia
	Capo II – Sindaco e giunta	48	Aziende speciali
19	Il sindaco	49	Istituzioni
20	Linee programmatiche	50	Società
21	Vicesindaco	51	Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi
22	Delegati del sindaco	52	Tariffe dei servizi
23	La giunta – Composizione e nomina - Presidenza		TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA
24	Competenze della giunta	53	Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali
25	Funzionamento della giunta	54	Accordi di programma
26	Cessazione dalla carica di assessore		TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE
	TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO		Capo I - Organizzazione degli uffici e del personale
	Capo I – Partecipazione dei cittadini	55	Criteri generali in materia di organizzazione
	Riunioni – Assemblee - Consultazioni	56	Ordinamento degli uffici e dei servizi
	Istanze e proposte	57	Organizzazione del personale
27	Partecipazione dei cittadini		
28	Riunioni e assemblee		
29	Consultazioni		
30	Istanze, petizioni e proposte		
31	Cittadini dell'Unione europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale		

Segue: SOMMARIO

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA		n. 14 del 28 Febbraio 2011		PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti	
	DESCRIZIONE	Art.			
58	Stato giuridico e trattamento economico del personale				
59	Incarichi esterni				
	Capo II - Segretario comunale Direttore generale – Responsabile uffici e servizi – Rappresentanza del comune in giudizio				
60	Segretario comunale – Direttore generale	65	Violazione delle norme regolamentari		
61	Responsabili degli uffici e dei servizi	66	Violazione alle ordinanze del sindaco		
62	Ufficio di supporto agli organi di direzione politica	67	Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi		
63	Messi notificatori	68	Violazione alle norme di legge - Sanzioni		
64	Rappresentanza del comune in giudizio	69	Modifiche dello statuto		
		70	Organi collegiali – Computo della maggioranza richiesta		
		71	Abrogazioni		
		72	Entrata in vigore		
		-	Allegato A) – Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)		
		-	Allegato B) – Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)		

Art. 1 Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Castelpagano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto, esso rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

Il comune si fa carico della conservazione dei beni ambientali e culturali esistenti sul territorio, cura e promuove lo sviluppo delle risorse naturali.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via del Popolo n. 6

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica;

2. Il territorio ha un'estensione di circa Km² 38,19 confina con i comuni di Circello (BN), Colle Sannita (BN), Santa Croce del Sannio (BN), Riccia (CB), Cercemaggiore (CB).

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono quelli concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1998, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 03.09.1998, allegati in copia al presente Statuto e descritti come appresso:

STEMMA: "D'oro, al grande medaglione ellittico, di verde, posto sul punto d'onore, caricato dalla figura del Divin Salvatore, in maestà, il viso, le mani, i piedi di carnagione, capelluto e barbuto di nero, la testa raggiata d'oro, benedicente con la mano destra, reggente il mondo d'oro, cerchiato e centrato di rosso, cimato dalla crocetta d'oro, con a sinistra il Salvatore vestito con la tunica di rosso e con il manto azzurro, trattenuti in vita dalla cintura d'oro ; il medaglione accompagnato in punta dalla stadera di nero, con il romano a destra e i ganci a sinistra. Ornamenti esteriori da comune"

GONFALONE: "Drappo di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni argentati posti a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dai regolamenti.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

1. Il trattamento del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di attività della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Definizione - Attribuzioni

Il Consiglio Comunale è organo di governo del Comune con funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge. Il Consiglio ha la competenza specifica ed esclusiva nelle materie previste dalla legge.

Art. 11 Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto, a scrutinio segreto, tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Le funzioni di presidente della prima seduta fino alla nomina del presidente, sono esercitate dal Sindaco.

2. Salvo diversa disposizione di legge, in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano.

3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 12

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale sono regolate dalla legge;

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice sindaco, dallo stesso nominata.

6. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la giunta trasmette, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dal giorno di convocazione del Consiglio;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

– la metà dei consiglieri per le sedute di prima convocazione (oltre il Sindaco)

– un terzo dei consiglieri per le sedute di seconda convocazione (oltre il Sindaco)

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a quattro sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 14 Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge e dal Regolamento:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Il Consiglio Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.

4. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 16
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18
Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro trenta giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 19 Il Sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

4. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e l'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune e determina i responsabili degli uffici e dei servizi.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 20 Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21 Vicesindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile. 5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n.4 assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24
Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE *Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009*

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integrazioni.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da almeno un terzo elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) **il trenta per cento del corpo elettorale;**

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 35 Istituzione dell'ufficio (Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora la legge lo consenta, il Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi, può istituire nel comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 36 Nomina - Funzioni - Disciplina (Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37 Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti (Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono, oltre alle altre forme di pubblicazione prescritte dalla legge.
2. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione e con altre eventuali forme di pubblicità previste dalla legge. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....



Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 42

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale, ne dà comunicazione alla Prefettura.

Art. 43

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, comporta la comunicazione da parte del Segretario Comunale alla Prefettura.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....



Nel caso in cui ricorrono i presupposti per la dichiarazione del dissesto e la stessa viene omessa si applicano le disposizioni di cui all'art. 247 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale e dei responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 46

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 47, comma 2.

4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 47

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 46.

Art. 48

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

PARTE II

Atti dello Stato e di altri Enti

1. In alternativa alla gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49

Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione e la copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 51

Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 52

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi impreveduti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53

Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 54

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono la loro completa realizzazione, e, coordinata di comuni, di province e regioni, di altri Enti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 55 Criteri generali in materia di organizzazione (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56 Ordinamento degli uffici e dei servizi (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "ENTI LOCALI".

Art. 57 Organizzazione del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

Art. 58
~~Stato giuridico e trattamento economico del personale~~
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000,



Atti dello Stato e di altri Enti

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 59
Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 60
Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei servizi e ne coordina l'attività. Verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto. Partecipazioni a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. esercizio delle funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, esercizio del potere sostitutivo, nei casi di accertata inefficienza. Presiede le commissioni giudicatrici di concorso, secondo le disposizioni del regolamento. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, con cura della verbalizzazione con funzione consultiva, referenti e di assistenza e facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, qualora la legge lo consenta, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 61
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

2. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa autorizzazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66

Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 67

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 68

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 69

Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 70

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....



1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 71

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 72

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Le disposizioni di cui agli art. 11 e 23 comma 2, si applicheranno dalle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici del Comune.

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale

Timbro

.....

ALLEGATO A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 14 del 28 Febbraio 2011

PARTE II



Atti dello Stato e di altri Enti

ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

Comune di Castelpagano (Prov. Benevento)

STATUTO COMUNALE *Allegato alla deliberazione consiliare n. 28, in data 17 dicembre 2009*

Visto: *SI AUTENTICA*

Il Segretario Comunale

Timbro

.....